

NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC



- **Scopo del presente lavoro è quello di spiegare ai Colleghi ad affrontare la notifica via pec delle varie tipologie di documenti informatici.**
- **Possiamo infatti continuare ad utilizzare gli Ufficiali Giudiziari per notificare i nostri atti ma essendo per legge obbligati ad avere e mantenere efficiente una casella p.e.c. (ex art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 185) non possiamo sottrarci ad essere destinatari delle notifiche telematiche così come pure alcune tipologie dei nostri clienti; infatti la p.e.c. è obbligatoria per le imprese, sia individuali sia collettive.**
- **Verrà utilizzato un linguaggio volutamente non tecnico nella speranza che la lettura sia agevole e il contenuto di immediata comprensione.**


PREMESSA:

- La notifica telematica è una speciale forma di notifica disciplinata dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53.
- La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già conferito agli avvocati la possibilità di effettuare notifiche in proprio a mezzo del servizio postale è stata integrata con la legge 12 novembre 2011, n. 183 con la quale si è previsto che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di posta elettronica certificata.

- Essa equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario.
- È effettuata dall'avvocato mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
- La Posta Elettronica Certificata viene definita, dall'art. 1, lett. v - bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale *in breve* C.A.D), come il "*sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi*".

COSA POSSIAMO NOTIFICARE:

Tutti gli atti che in precedenza si era abilitati a notificare con le notifiche in proprio a mezzo del servizio postale.



NON POSSIAMO NOTIFICARE:

Gli atti in cui vi è anche una intimazione/certificazione propria dell'ufficiale giudiziario (ad es. pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, preavviso di rilascio, offerta reale, ecc. ecc.).

I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO:

- Non esistono, per l'avvocato notificatore, le stesse limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari.

N.B. Sono escluse le notifiche all'estero perché la PEC non è uno standard adottato a livello internazionale.



I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO:

- L'avvocato è subito in possesso dell'originale dell'atto notificato per l'iscrizione a ruolo (che secondo alcuni commentatori andrebbe necessariamente eseguita solo telematicamente o quanto meno successivamente all'iscrizione tradizionale depositata telematicamente la prova dell'avvenuta notifica via pec) ed anche per la trascrizione della domanda giudiziale.

Notifica telematica=obbligatorietà iscrizione a ruolo telematica?

La normativa di riferimento è l'art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53 che così dispone:

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

segue... notifica telematica=obbligatorietà iscrizione a ruolo telematica


- Dal 15 maggio 2014 -e cioè dall'entrata in vigore delle regole tecniche rese con provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 che annoverano tra i tra i formati depositabili in via telematica i *file* .msg e .eml.- visto che i messaggi PEC di notifica possono essere depositati telematicamente, le ipotesi di *impossibilità del deposito telematico* sembra possano essere ricondotte esclusivamente ai casi di **mancata attivazione del pct** (es. presso Giudici di Pace, o la Suprema Corte di Cassazione) o di mancato funzionamento temporaneo del Processo Civile Telematico, **nelle esecuzioni (nella fase di competenza dell'uff. giud.) e trascrizioni**, mentre gli *altri casi* diversi dal deposito stesso sembrano riferirsi ai depositi o alle esibizioni da effettuare in udienza, nel corso della quale non è possibile acquisire il *file* direttamente al fascicolo telematico.

segue..notifica telematica=obbligatorietà iscrizione a ruolo telematica?

- I piu' attenti commentatori della norma (Avv. F. Tregnaghi – www.tregraghi.it; Avv. M. Reale in commento Tribunale, Varese, sez. II, ordinanza 30/07/2015 -in <http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/29/prova-avvenuta-notifica-tramite-pec>) ritengono che in caso di possibilità del deposito telematico verrebbe meno proprio il potere di certificazione del “cartaceo”.
- Posto che dal 30.06.2015 (data di entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) è stata riconosciuta la validità incondizionata del deposito telematico degli atti introduttivi in Tribunale ed in Corte d'appello, coloro i quali notificano via pec un atto introduttivo avanti ai citati giudici di merito sarebbero poi obbligati a fornire solo telematicamente la prova del perfezionamento della notifica via pec.
- Quindi sì alla iscrizione “tradizionale cartacea” di una citazione notificata via pec ma successivamente (e prima della prima udienza di trattazione) occorre depositare telematicamente i file di accettazione e consegna della notifica via pec posto che solo attraverso la produzione telematica di detti files è possibile fornire la prova della notifica in quanto non vi sarebbe più in capo all'avvocato notificatore il potere di certificazione del “cartaceo”.

I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO:

- Possibilità di sapere subito se la notifica è andata a buon fine (è sufficiente ricevere la “ricevuta di consegna”).



I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO:

- Nella notifica a mezzo PEC non è richiesto infatti che il destinatario abbia realmente letto la mail e preso visione degli allegati (Cass., sez. I, sentenza n. 22352 *pubblicata il 02.11.2015*; Cass., sez. lavoro, sentenza n. 15070 *pubblicata il 02/07/2014*; Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 30/05/2014).

I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO:

- Neppure la mancata conoscenza dei programmi per la lettura dei file firmati digitalmente ed allegati alla notifica a mezzo PEC può impedire il perfezionamento della stessa (*Tribunale di Mantova, sentenza del 03/06/2014*) consultabile all'indirizzo <http://www.pergliavvocati.it/wp-content/uploads/2015/02/Sentenza-Tribunale-Mantova-03-giugno-2014.pdf>

MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA

Anche per le notifiche telematiche in proprio opera il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario (*Corte Cost. 477/2002; 28/2004 e 97/2004; Corte Cass., Sez. Unite n. 10216/2006*)

MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA

Per il soggetto notificante:

La notifica si perfeziona nel momento in cui la PEC viene spedita (più precisamente, nel momento in cui viene ricevuto il messaggio “Ricevuta di accettazione”).

(Art. 3 bis, comma III, LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53)

MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA

Per il destinatario:

La notifica si perfeziona nel momento in cui viene ricevuta, da parte del soggetto notificante, la PEC “Ricevuta di consegna”, con la firma digitale del gestore di posta del destinatario, che comunica la messa a disposizione sul server, con possibilità di consultarla (Art. 3 bis, comma III, LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53).

MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA

A differenza di quanto avviene per le notifiche “tradizionali”, solitamente il tempo che intercorre tra il perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario è solo di qualche secondo.

RICEVUTA PEC COMPLETA

Il comma 6 dell'art. 18 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 , come da ultimo modificato dalle nuove specifiche tecniche previste dall'art. 34 del medesimo D.M. (pubblicate il 30 aprile 2014 ed **in vigore dal 15 maggio 2014**), dispone che «la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con il quale l'atto viene notificato dovrà essere quella **completa**» .

AVVOCATO = PUBBLICO UFFICIALE

L'art. 6, I comma, della L. 21.01.1994 n. 53 dispone che "L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto".

Concetto ribadito dal comma 3-bis dell'art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone: "I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto".

TEMPO DELLE NOTIFICHE IN PROPRIO

N.B. Alle notifiche tramite PEC si applica l'art. 147 C.P.C.

L'art. 45 bis introdotto nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo **l'art. 16 septies**, ha espressamente previsto che la **disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC** con la conseguenza che, **quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.**

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

in ordine cronologico con link attivi

- LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53, Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. (GU n.20 del 26-1-1994)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53!vig=

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n.97 del 28-4-2005)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68!vig=

- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n.97 del 28-4-2005)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68!vig=

- DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44, Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087) (GU n.89 del 18-4-2011)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44

- DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
- www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=

- PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014 .

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Estratto_Gazzetta_Ufficiale_99_2014.pdf

-
- DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=

- Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014 - SOSTITUITA dalla Circolare 23 ottobre 2015

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8&contentId=SDC102212355

- Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 - SOSTITUITA [dalla Circolare 23 ottobre 2015](#)

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionidA8B25A24BE309088F032868A159163B.ajpAL01?previousPage&contentId=SDC10769

- DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83!vig=
- -
- Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1187890
- -
- D.M. Giustizia 28.12.2015 (modifiche alle specifiche tecniche) in vigore dal 09.01.2016
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8&contentId=SDC1204937

PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC

L'avvocato che voglia notificare un atto a mezzo PEC deve:

- ✓ Essere in possesso di una casella PEC comunicata all'Ordine di appartenenza



PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC

1) Possedere una procura alle liti ex art. 83 C.P.C. (previa o contestuale)

Nel caso in cui si notifichi un atto in un procedimento in cui la procura sia già stata “spesa” (es. notifica di una sentenza al procuratore ai fini del decorso termine breve per l’impugnazione) non è necessaria allegarla nuovamente, è però necessaria indicarla nella relata di notifica.

Nel caso in cui è la prima volta che “spendiamo” la procura (es. notifica atto di citazione, precetto con nuova procura) occorre allegarla al messaggio di posta (scansione della procura cartacea sottoscritta analogicamente dal cliente e dall’Avv. per autentica) e firmarla digitalmente.

La procura può essere anche firmata digitalmente dal cliente, va firmata dall’Avvocato per autentica ed allegata al messaggio pec

Art. 83 cpc

- [I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
- [II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [[2699](#), [2703 c.c.](#)].
- [III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [[163](#)], del ricorso [[366](#), [414](#)], del controricorso [[370](#)], della comparsa di risposta [[167](#), [416](#)] o d'intervento [[2671](#)], del precetto [[480](#)] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [[499](#)], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. **La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (1).**
- [IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Il D.M. 44/2011

- L'art. 18 del DM 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48. ora prevede altresì, al comma 5, che **la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato**. Tale disposizione inoltre si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
- La procura alle liti “telematica” deve contenere esplicito ed univoco riferimento alla causa per cui è stata rilasciata in quando, non essendo piu' materialmente inserita nell'atto per cui è stata rilasciata, in tal modo vengono superati dubbi che la medesima procura possa essere utilizzata per piu' procedimenti.

Esempio di procura “telematica”

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ (cod. fisc. _____) residente a _____ in Via _____ n. __, delego l'Avv. _____ del foro di Rimini (cod. fisc. _____) ad assistermi, rappresentarmi e difendermi

(se la procura riguarda un giudizio ancora non radicato, ossia ad esempio trattasi della notifica telematica di una citazione o di un precetto inserire indicativamente la seguente dicitura per rendere la procura “speciale” ossia riferita ad una specifica controversia)

nell'instaurando giudizio, in ogni fase e grado, compreso l'eventuale giudizio di esecuzione ed impugnazione, avanti al (es. Tribunale di _____) tra il sottoscritto e la società (ALFA) avente ad oggetto (indicare sinteticamente l'oggetto della controversia)

(oppure se dobbiamo costituirci telematicamente in un giudizio già pendente occorre inserire indicativamente la seguente dicitura)

pendente avanti il (Tribunale di ..., Sezione ..., RG ...), promosso da _____ nei confronti di _____, in ogni fase e grado, compreso l'eventuale giudizio di esecuzione ed impugnazione,

con ogni e più ampia facoltà, compresa quella di impugnare, sottoscrivere precetto, promuovere esecuzione, incassare e rilasciare quietanza, transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nonché rinunciare ed accettare rinuncia agli atti del giudizio, farsi sostituire, eleggere domicili, deferire e riferire il giuramento, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori, rinunciare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa anche svolgendo domande nuove, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti.

Segue Esempio di procura “telematica”

Autorizzo il medesimo al trattamento dei miei dati personali anche sensibili ai sensi del Codice Privacy e successive modifiche. Dichiaro di essere stato informato della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs n. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto medesimo, nonché dei casi in cui l’esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei tempi e modi di Legge, nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità sanitaria e medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La presente procura alle liti deve intendersi in calce _____(indicare l’atto) ai sensi e per gli effetti di cui art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48. con cui è unitamente notificato (se trattasi di notifica telematica) **alternativamente** ed inserita nella busta telematica contenente il presente (ricorso\comparsa di costituzione\memoria difensiva)

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. _____ in Rimini, Via _____ n. ____
Rimini, li
F.to Sig. [TIZIO]

Si certifica l’autografia della sottoscrizione.

Avv. _____

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. _____ dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato su supporto analogico in suo possesso.

F.to digitalmente da Avv. _____

Modalità di autentica della procura

- Ci si è domandati se le recenti modifiche introdotte con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 in punto alla conformità delle copie informatiche di atti processuali in possesso dell'avvocato abbiano influito sulle modalità di attestazione della conformità della procura cd. "TRADIZIONALE" ossia quella rilasciata a margine o in calce di un atto, sottoscritta analogicamente dal cliente e altrettanto per autentica dell'avvocato.

- il Legislatore ha privilegiato un'esigenza di semplificazione, prevedendo che la firma digitale apposta ad un documento già firmato analogicamente (sulla carta) dalla parte e, per la relativa certificazione d'autografia, dal Difensore, debba essere firmato digitalmente dal Difensore stesso ai soli fini di attestare (implicitamente) che quel documento è conforme all'originale cartaceo (e ciò anche alla luce della banalissima considerazione che una firma digitale colà apposta altra funzione non potrebbe avere), così collocando la procura digitalizzata e firmata digitalmente dall'Avvocato nel novero delle copie ex art. 22 comma 1 del CAD ed esattamente nel novero dei "documenti informatici contenenti copia di scritture private" cui "...e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale", pacifica essendo l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale all'Avvocato che compie la certificazione di autografia in calce alla procura.

Come utilizzare la procura “cartacea” nelle notifiche via pec

- In altri termini, basta scansionare la procura (completa della firma “di pugno” del cliente e per autentica dell’avvocato) e firmarla digitalmente, senza aggiungere altro.

La procura sottoscritta con firma digitale dal cliente

Come procedere:

- 1) *Si redige la procura in file word (procura su foglio separato dall'atto cui accede, resa speciale con i riferimenti al giudizio per cui è rilasciata);*
- 2) *Si converte il file word in pdf;*
- 3) *Il cliente firma digitalmente l'atto (in formato cades-bes o pades-bes NO pades basic);*
- 4) *L'avvocato firma digitalmente per autentica della firma digitale del cliente (in formato cades-bes o pades-bes NO pades basic);*
- 5) *si allega la procura firmata digitalmente dal cliente e dall'avvocato al messaggio pec della notifica.*

PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC



Il potere del cliente di conferire la procura e dell'avvocato di certificarne l'autografia riguarda gli atti giudiziari indicati nell'art. 83, III comma C.P.C.

Per la notifica di un atto stragiudiziale l'avvocato deve essere in possesso di una procura notarile (generale o speciale) che non occorre allegare ma indicare nella relata di notifica con tutti gli specifici riferimenti (data rilascio, Notaio rogante, numero di rep e raccolta)

PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC



L'avvocato esclusivamente domiciliatario, così come non poteva notificare in proprio a mezzo del servizio postale poiché privo di procura alle liti, allo stesso modo non può notificare a mezzo PEC. La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza 8 luglio – 10 ottobre 2014, n. 21414, ha affermato il principio secondo cui la notifica eseguita in proprio dall'Avvocato mero domiciliatario è inesistente e non semplicemente nulla.

Il praticante avvocato abilitato può essere destinatario di notifiche nell'ambito dei giudizi in cui è difensore ma non può eseguire notificazioni via PEC. Può invece compiere le attestazioni di conformità dei documenti informatici nel processo in cui legittimamente esercita la difesa.


PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC

2) L'indirizzo PEC del destinatario della notifica **deve essere presente** nei pubblici registri indicati dalla legge.

Per gli avvocati (e per tutti professionisti iscritti in albi) il registro di riferimento è il Reg.Ind.E a cui il C.O.A di appartenenza invia periodicamente gli indirizzi dei propri iscritti e le eventuali variazioni.

I dati del Reg.Ind.E vengono inviati al registro INI-PEC che è equivalente al primo.

I pubblici elenchi per le notifiche PEC



I PUBBLICI ELENCHI

- L'articolo 3 bis della [L. 53/94](#) prevede che l'avvocato possa procedere alla notifica in proprio tramite la posta elettronica certificata a condizione che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti da pubblici elenchi.

- I pubblici elenchi attualmente utilizzabili sono:

1) REGISTRO IMPRESE

- (previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

- E' possibile consultare liberamente l'elenco all'indirizzo:
<http://www.registroimprese.it/richiedi-subito-documenti>

2) ReG.In.dE. (consultabile dal sito www.pst.giustizia.it previa autenticazione) contiene:

- indirizzi dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
- ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia

3) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) consultabile dal sito www.inipec.gov.it

- (previsto dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

~~4) INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA) consultabile dal sito www.indicepa.gov.it~~

NB l'IPA, consultabile sul sito <http://www.indicepa.gov.it> dal 19 agosto 2014 non è più "elenco pubblico" utile ai fini delle notificazioni.

Segue I PUBBLICI ELENCHI

4) [REGISTRO PP.AA](http://pst.giustizia.it/PST/) consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>

- Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
- Il **completamento** di tale elenco era fissato per il **30 novembre 2014**, termine questo stabilito dall'art. 47 n. 1 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la [Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014](#) ed in vigore dal 19 agosto 2014.
- Tale registro **non è liberamente consultabile**, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. E' possibile consultare l'elenco **tramite l'area riservata del [Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia](#)**.
- [L'unico indice](#) ora utilizzabile per le notifiche via pec alle pubbliche amministrazioni è quindi il "Registro PP.AA.", consultabile in modalità autenticata da pst.giustizia.it (vedi figura), al quale le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto comunicare entro il 30.11.2014 (termine tuttavia meramente ordinatorio) i propri indirizzi p.e.c. utilizzabili ai fini giudiziari.
- Nel caso, la notifica – ove l'indirizzo pec della P.A. destinataria non risultasse anche da tale registro – sarebbe conseguentemente nulla ed occorre pertanto rinnovarla.



Ultime News

- 16/02/15 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito telematico di atti di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione (ex. art. 18, D.L. 132/2014)
- 13/02/15 - Pagamenti Telematici - Interruzione del servizio
- 11/02/15 - Comunicazioni telematiche della Corte Suprema di Cassazione - Aggiornamento campo "Oggetto" messaggio Posta Elettronica Certificata

[Tutte le news](#)

I piu' visti

1. Consultazione pubblica del registri
2. Uffici Giudiziari
3. Consultazione Pubblica del Registri
4. Punti di accesso
5. Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione

Documenti



Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

[Tutti i documenti](#)

Download



Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

[Tutti i download](#)

Servizi



Servizi riservati

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo Informativo.

[Accedi](#)

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art. 1 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

[Accedi](#)

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

[Accedi](#)

Pagamenti telematici

Pagare con strumenti telematici.

[Accedi](#)

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

[Accedi](#)

IL DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO (A.N.P.R.)

- E' (previsto dall'art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). Tale elenco non è ancora stato istituito ma è ragionevole pensare che includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati spontaneamente dai cittadini alla Pubblica Amministrazione.
- Tali indirizzi poi dovrebbero essere inseriti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e resi disponibili per la consultazione.
- Anche l'ANPR, istituita dall'art. 2 del decreto legge 179/2012 che ha disposto l'accorpamento in un'unica anagrafe del sistema anagrafico precedentemente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale), non è ancora di fatto entrata a regime non essendo ancora stati adottati i decreti attuativi previsti dai commi 4 e 6 del citato art. 2 del D.L. 179/2012.
- Presumibile che verrà abilitato come pubblico elenco solo per le notifiche delle pubbliche amministrazioni e non tra privati.

PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC

3) Possedere una firma digitale il cui certificato non sia scaduto o revocato e soprattutto funzionante

Dal 15.05.2014, data di entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011, ed in particolare dell'art. 12 n. 2, viene introdotta una nuova modalità di firma denominata **PAdES-BES (o PAdES)** oltre a quella già prevista dalle precedenti specifiche tecniche del 2011, CAdES-BES.

La firma PAdES riguarda i documenti in formato pdf (quindi sia i pdf-testo che i pdf immagine) e rende l'atto visibile come un normale atto pdf pur se sottoscritto digitalmente con tutti i requisiti di legge.

ACROBAT READER PER LA CORRETTA VERIFICA DELLE FIRME PADES

- la verifica delle **firme PAdES** è possibile anche senza l'ausilio dei noti programmi quali DIke, FirmaCerta, Firma OK Gold, ArubaSign ed altri.
- E' però indispensabile impostare correttamente Acrobat affinché la verifica sia possibile, permettendogli di scaricare i certificati attendibili.
- Questa operazione si risolve (**per Acrobat Reader XI e successivi**) in pochi click, come indicato nel sito di cui al link di seguito riportato:
- [HTTP://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/03/20/news-a-milano-gia-possibile-lestrazione-dei-duplicati-dai-fascicoli-informatici-come-impostare-acrobat-reader-per-la-corretta-verifica-delle-firme-pades/](http://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/03/20/news-a-milano-gia-possibile-lestrazione-dei-duplicati-dai-fascicoli-informatici-come-impostare-acrobat-reader-per-la-corretta-verifica-delle-firme-pades/)

Sottoscrizione con Acrobat Reader

- La sottoscrizione che il programma applica di default è sì in formato PadES, ma Basic. **NON CONFORME!**
- E' possibile selezionare il formato BES, modificando le impostazioni, ma è operazione abbastanza complicata per i colleghi piu' "telematici" che troverete descritta dettagliatamente in questo sito
- <https://avvocatotelematico.wordpress.com/2015/02/24/tutorial-settare-acrobat-reader-e-pro-per-firmare-in-pades-con-algoritmo-sha256/>
- In difetto di tale impostazione.....
 - **OBBLIGATORIO è usare il software di firma**

PREREQUISITI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC

- 4) POSSEDERE UN INDIRIZZO PEC ISCRITTO NEI PUBBLICI REGISTRI.
- L'indirizzo PEC dell'avvocato mittente la notifica **deve essere presente** nei pubblici registri indicati dalla legge.
- L'avvocato e gli altri soggetti obbligatoriamente tenuti a possedere una casella pec possono avere piu' caselle di posta elettronica certificata.
- L'avvocato notificatore a mezzo pec deve utilizzare "in uscita" l'indirizzo pec che risulta dal re.gin.de (quello per intenderci in cui riceviamo le comunicazioni dalle cancellerie dei Tribunali).

PREREQUISITI NON PIÙ RICHIESTI

L'avvocato notificatore a mezzo PEC non deve più:

✓ Possedere l'autorizzazione alla notifica in proprio da parte del proprio Consiglio dell'Ordine

L'art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, **elimina il pre-requisito dell'autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.** Viene anche **abolito l'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del COA di appartenenza.**

N.B. L'autorizzazione è ancora necessaria per le notifiche in proprio a mezzo del servizio postale

PREREQUISITI NON PIÙ RICHIESTI

L'avvocato notificatore a mezzo PEC non deve più:

✓ Pagare la marca da euro 2,58 (fino a due destinatari), euro 7,70 (da tre a sei), euro 12,40 (più di sei)

L'art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, dispone la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.

N.B. La marca si paga ancora per le notifiche in proprio mezzo del servizio postale.

PREREQUISITI NON PIÙ RICHIESTI


L'avvocato notificatore a mezzo
PEC non deve più:

✓ Annotare la notifica nel
registro cronologico

N.B. L'annotazione agli estremi della
notifica è ancora prescritta per le notifiche
in proprio a mezzo del servizio postale

ATTI NOTIFICABILI VIA PEC

1. DOCUMENTI INFORMATICI (NATIVI) (ex art. 20 C.A.D)



**DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 20 CAD)**

Si tratta degli atti creati dall'avvocato direttamente in forma elettronica, ad esempio:

- Atto di citazione, precetto, intimazione di sfratto ecc. ecc.

Il documento andrà redatto con un normale word processor (es. Word, Open Office, Libre Office) e poi salvato in PDF-testo (convertito direttamente da Word o tramite programmi come PDF Creator).

Articolo 19 bis delle nuove specifiche tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011, introdotte con D.M. 16.04.2014, pubblicate in G.U. il 30.04.2014, ed entrate in vigore il 15 maggio 2014, prevede infatti che:

“L'atto da notificarsi tramite PEC dovrà avere, come unico formato consentito, il formato PDF e ciò sia per l'atto predisposto come documento originale informatico ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale senza scansione e per il quale si precisa che non è ammessa la scansione di immagini, sia per le copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici”.

- **Tali atti, quindi, non dovranno essere stampati e poi scansionati ma direttamente trasformati in PDF.**
- **La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.**

- **Ricordiamoci che tale tipo di documento informatico, prima di essere allegato alla PEC, DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE;** ciò che prima del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo digitalmente.
- **Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'.**
- **Nella stessa maniera dovrà essere predisposta anche la relata di notifica da allegare alla PEC.**

Notifica di un documento informatico...passo passo

- **Si consiglia di creare una cartella in cui inserire tutti gli atti da notificarsi in modo da non allegare atti non pertinenti.**
- **Con il software di videoscrittura si prepara l'atto di citazione o qualsiasi altro atto che si vuole notificare tramite PEC.**
- **Predisposto l'atto, si dovrà trasformarlo direttamente in PDF senza scansione.**
- **Ottenuto l'atto in formato .PDF, ricordarsi di sottoscriverlo, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarlo alla PEC da inviare per la notifica.**

Procura alle liti

- Se si tratta di atto introduttivo, si dovrà predisporre con l'usuale programma di videoscrittura la procura alle liti che dovrà contenere tutti i dati necessari affinché possa evincersi che la procura sia stata rilasciata per quel determinato atto; si stampa la procura e la si fa firmare "di pugno" dal cliente poi la sottoscriverà "di pugno" anche l'avvocato per autentica. Apposte le firme autografe, si procederà alla scansione della procura cartacea, ottenendo così la stessa in formato PDF (immagine).
- Ottenuta la procura in formato .PDF, la si dovrà sottoscrivere, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica in quanto, con la sottoscrizione digitale, si sarà attestata la conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale analogico (cartaceo) in possesso dell'avvocato notificatore, così come richiesto dall'articolo 83 c.p.c.
- Se si è in possesso di una procura generale del cliente rilasciata necessariamente per atto notarile non sarà necessario allegarla alla notifica ma occorrerà menzionarla nell'atto e/o nella relata di notifica

Relata di notifica

- **A questo punto, si dovrà predisporre, sempre utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell'art. 3 bis; il facsimile della relata di notifica è quello che trovi in prosieguo in questa sezione.**
- **Predisposta la relata di notifica la si trasformerà direttamente in PDF senza scansione seguendo il procedimento sopra descritto per la trasformazione in PDF dell'atto introduttivo.**

- **Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordarsi di sottoscriverla, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.**
- **A questo punto sono stati predisposti tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.**
- **Nel caso di un atto introduttivo 3 files, tutti firmati digitalmente:**

Atto - Procura alle liti – Relata di notifica

Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC, e ricordati:

- 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che nell'INIPEC
- 2) che l'indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei [pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94](#) e quindi lo stesso che avrai indicato nella relata di notifica
- 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e quindi non dovrai mai utilizzare il campo "CC"
- 4) di inserire nell'oggetto esattamente questa frase: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto
- 5) di allegare alla PEC l'atto di citazione, la procura alle liti e la relata di notifica. **TUTTI FIRMATI DIGITALMENTE con firma Cades-bes o Pades-bes**
- 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella **COMPLETA.**
- A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e consegna le quali, ti ricordo, **DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI' COME RICEVUTE: IN DIGITALE**
-

Fac-simile relata di notifica di documento informatico

- RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
 - CERTIFICATA
 - ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
- **Io sottoscritto Avv. _____ del foro di _____ (cod. fisc. _____), con studio in Via _____, _____ (____), (P.iva _____), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, *così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48***
 - **NOTIFICO**

- ad ogni effetto di legge **l'allegato atto** (BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, *es. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo*), **in originale informatico firmato digitalmente**, a [DATI DEL DESTINATARIO – *NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE* (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per *es. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo*)] **all'indirizzo di posta elettronica** [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] **estratto**[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall'indice PP.AA. consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>
- **Attesto che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo nome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE). e che oltre alla presente relata di notifica, firmata digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici, anch'essi firmati digitalmente:**
 - **atto di citazione;**
 - **Procura alle liti.**
 - Rimini lì (INSERIRE DATA)

- Avv _____
- Documento firmato digitalmente

Corretta indicazione della procura nel corpo dell'atto

- TRIBUNALE DI _____
- Atto di citazione di citazione
- Il Sig. _____, nato a _____ il _____ (cod. fisc. _____), residente in _____ alla via _____, che dichiara di aver ricevuto l'informativa ex art. 4, comma 3, del D.L n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, elettivamente domiciliato in _____, Via _____ n. _____, presso e nello studio dell'Avv. _____ (cod. Fisc. _____), che lo rappresenta e difende, **in virtù di procura in calce al presente atto, rilasciata (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, III comma, c.p.c. e 18, comma 5, del DM 44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a e b, del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48), su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è unitamente notificata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. n. 68/2005 e del D.L. 98/2011 (convertito con L. 111/2011) al seguente n. fax 0541.394468 ~~e all'indirizzo di posta elettronica certificata nome.cognome@ordineavvocatirimini.it~~ ⁽¹⁾**
- ⁽¹⁾ L'art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114, ha modificato sia il primo comma dell'art. 125 del codice di procedura civile sia l'art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni; **a seguito di tali modifiche viene meno, da una parte, l'obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** e, dall'altra, il pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata indicazione; rimane l'obbligo di indicare il numero di fax.

ATTI NOTIFICABILI VIA PEC

2) COPIE INFORMATICHE DI ATTI ORIGINARIAMENTE FORMATI SU SUPPORTO ANALOGICO (ex art. 22, comma 2, C.A.D.)



Trattasi della notifica a mezzo pec di un atto di cui possediamo una copia autentica **cartacea** (per esempio decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo munito di formula -rilasciata necessariamente dalla cancelleria - Circolare del Ministro della Giustizia del 28 ottobre 2014- oppure una sentenza e\o una ordinanza, un decreto ingiuntivo del GdP).

COPIE INFORMATICHE DI ATTI ORIGINARIAMENTE FORMATI SU SUPPORTO ANALOGICO

Per notificare un atto altrui occorrerà:

1. Possedere l'originale e/o una copia autentica del provvedimento da notificare;
2. Scansionarlo in un unico file.pdf-“immagine”;
3. Asseverare la conformità di detta copia informatica all'originale e/o una copia autentica.

- Anche in tale ipotesi **NON SARA' NECESSARIO SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE** (ma non è neppure vietato) **IL PDF OTTENUTO DALLA SCANSIONE (*)** ma, volendo effettuare dello stesso la notifica tramite PEC, dovremo attestarne la conformità all'originale e/o alla copia conforme cartacea ottenuta dalla cancelleria, inserendo l'attestazione nella [relata di notifica, della quale trovasi il fac-simile nel prosieguo di questa sezione.](#)
- (*) Avv. R. Arcella in <https://avvocatotelematico.wordpress.com/2016/01/19/quesiti-e-risposte-la-copia-informatica-oggetto-di-notifica-ed-attestata-conforme-in-relata-va-firmata-digitalmente/>

La normativa di riferimento

art. 3-bis L. 53.1994

- 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- **2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . (1).**
- **La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata**
- **Omissis**
- **(1)Comma modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.**

**ART.16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni,
in legge 17 dicembre 2012, n. 221 –
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS)**

- **Modalita' dell'attestazione di conformita' (1)**
- 1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.
- 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' **alternativamente** essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. **Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.**
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 .

Art. 19 ter, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall'art. 1 decreto 28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016:

- (Comma 1) «Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 **l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file.** Il documento informatico contenente l'attestazione **è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata** »

Segue Art. 19 *ter* stabilisce altresì..

- (comma 2) «Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e»

e che

- (comma 3) «Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione».

Esempio di relata

- RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
 - CERTIFICATA
 - ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
- **Io sottoscritto Avv. _____ del foro di _____ (cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), con studio in Via _____, _____ (____), (P.iva _____), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA],], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, **firmata digitalmente**, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, *così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48* [alternativamente] rilasciata a **marginè\in calce dell'atto _____** (INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) **nell'ambito del procedimento di cui infra** (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTE)
 - NOTIFICO**
- ad ogni effetto di legge **copia informatica dell'allegato atto** (BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO), a [DATI DEL DESTINATARIO – *NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE* (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale)] **all'indirizzo di posta elettronica** [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] **estratto**[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

Segue...

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall'indice PP.AA. consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>
 - DICHIARO
- che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
- [INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]
 - ATTESTO
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la/e copia/e informatica/e per immagine del _____ (DESCRIVERE L'ATTO\provvedimento), (FILE DENOMINATO _____), firmata digitalmente* (*facoltativo), composto da complessive n. _ pagine, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione, é/sono conformi all'originale analogico/alla copia autentica analogica in possesso del sottoscritto difensore.
- Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo mome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE). e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i
- atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL'ATTO / PROVVEDIMENTO)
- Procura alle liti (eventuale)
- Rimini lì (INSERIRE DATA)
- Documento firmato digitalmente

Avv _____

- **Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordarsi di sottoscriverla, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.**
- **A questo punto si avranno tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.**

NOTIFICA VIA PEC di COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO in originale e\o copia autentica

- In estrema sintesi qualora vogliamo notificare via pec una copia autentica di un atto che possediamo cartaceo al messaggio PEC dovrà allegarsi:
- 1) copia acquisita (necessariamente) per immagine (riferendosi a documento cartaceo)
- 2) la relata di notifica, contenente l'attestazione di conformità dell'atto medesimo, firmata digitalmente
- 3) la procura di regola non necessaria perché risulta già agli atti del procedimento.

Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:

- 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che nell'INIPEC
- 2) che l'indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei [pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94](#) e quindi lo stesso che avrai indicato nella relata di notifica
- 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e quindi non dovrai mai utilizzare il campo "CC"
- 4) di inserire nell'oggetto esattamente questa frase: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto
- 5) di allegare alla PEC:
 - a) la copia informatica del documento "cartaceo" in originale e\o copia autentica che si vuole notificare;
 - b) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;
 - c) eventuale – la scansione della procura alle liti, firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;
- 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella **COMPLETA**.
- A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e consegna le quali, ti ricordo, **DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI' COME RICEVUTE: IN DIGITALE**

ATTI NOTIFICABILI VIA PEC

3) ATTI DELLE PARTI, DEGLI AUSILIARI E DEL GIUDICE CHE SI TROVANO NEL FASCICOLO INFORMATICO o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche



**COPIA INFORMATICA
DI DOCUMENTO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 2 CAD)**

- Per esempio utilizzeremo questa modalità di notifica e di attestazione di conformità quando notificheremo un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale non provvisoriamente esecutivo ai fini del decorso del termine per l'opposizione oppure una sentenza al procuratore costituito al fine del decorso del termine breve per l'impugnazione.

L'art. 52 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto all'art. 16 bis del D.L. 179/2012, convertito con modificazione dalla L. 212/2012, il comma , stabilendo che «*il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale*» possano estrarre con modalità telematiche, **copie analogiche o informatiche** degli atti e dei provvedimenti ed attestare «*la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico*» **con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.**

Per il procedimento di corretta estrazione della copia informatica di un atto e/o provvedimento vedasi:

<http://cspt.pro/pubblicazioni/62-miniguia-per-l-estrazione-di-duplicati-e-copie-informatiche-dal-pst.html>

- L'art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell'art. 133 c.p.c., introducendo l'obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima (*).
- Con il D.L. 27.06.2015, convertito con modifiche dalla L. 06.08.2015, anche le copie informatiche degli atti processuale di parte, degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche equivalgono all'originale, se correttamente attestata la conformità.
- (*) Vedasi circolare Ministero Giustizia 28.10.2014 n. 10928 che impone la comunicazione del testo integrale del provvedimento

- La normativa di riferimento per la corretta notifica della copia informatica di un documento informatico estratto dal fascicolo telematico è la stessa già vista in relazione alla notificazione di copia informativa di atto analogico ossia l'art. 3-bis della L. 53.1994, l'art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'Art. 19 ter, Prov. 16/4/2014 come introdotto dall'art. 1 decreto 28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016

Art. 3-bis della L. 53.1994

- 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . (1).
- La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata
- Omissis
- (1)Comma modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RIFERITA A COPIA informatica

- La norma di riferimento introdotta ex novo dal Art. 16-undecies del **decreto legge 83/2015, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132** (Modalità dell'attestazione di conformità) sono i commi 2 e seguenti essendo il primo riferito alle copie analogiche di documenti informatici (di cui non ci occuperemo in questa sede)

Art. 16-undecies commi 2 e segg (Modalità dell'attestazione di conformità)

COPIE INFORMATICHE

- 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una **copia informatica**, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. **Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Testo in vigore dell' *Art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*

- 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione

Art. 19 ter, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall'art. 1 decreto 28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016:

- (Comma 1) «Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata »
- comma 2) «Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e»

e che

- (comma 3) «Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione».

- **Se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello stesso presenti quali copie informatiche al fine di utilizzarli per una notifica PEC (esempio ricorso per decreto ingiuntivo e decreto del giudice), è solo nella relata di notifica che possiamo e dobbiamo attestare la conformita' di tali copie informatiche a quelle presenti nel fascicolo informatico dalle quali sono estratte. Anche per la copia informatica di documento informatico non vi e' nessuna necessita' di sottoscriverla con la firma digitale.**

Estrazione e notifica di una copia informatica di un documento informatico.....Passo passo

- Immaginiamo di aver depositato (necessariamente) telematicamente un decreto ingiuntivo. Essendo atto di nostra produzione, prima del deposito, lo abbiamo firmato digitalmente (ad esempio, con firma CADES = .p7m) con il nostro “imbustatore”.
- Se dopo l’accettazione del deposito telematico da parte del cancelliere, entriamo nel fascicolo informatico del relativo procedimento possiamo non solo visualizzare ma anche estrarre e importare (download) sul nostro computer , il duplicato informatico –di cui ci occuperemo nella sezione successiva- ed altresì la copia informatica del nostro ricorso.
- La copia informatica del nostro ricorso (ed anche della procura) recherà sul bordo destro quella che ormai è comunemente chiamata e conosciuta come “cocardina” che non ha nessun valore giuridico e che ha solo il fine di “informare” che il documento informatico dal quale è estratta risulta sottoscritto digitalmente).
- Dopo l’accoglimento del ricorso troveremo sia la copia informatica anche del decreto del giudice che il duplicato informatico dello stesso (di cui ci occuperemo in seguito). **In alto a destra di regola in blu sarà indicato il numero del decreto, la data di deposito nonché il n. di RG del procedimento**

Segue....estrazione e notifica di una copia informatica di un documento informatico. Passo passo

- Una volta estratta dal fascicolo informatico la copia informatica del ricorso per ingiunzione e del decreto di accoglimento (la procura può essere omessa perché la notifica della procura serve solo a provare di averla quando si compie la notifica e nel caso di specie risulta già depositata agli atti del procedimento già radicato) possono essere lasciati distinti e rinominati oppure possono essere uniti mediante i più comuni programmi che uniscono i file pdf (es. Split & Merge di icecream*) ed il file così ottenuto rinominato es. ricorso+decreto_00.2016.
- * scaricabile gratuitamente dal sito <http://icecreamapps.com/it/PDF-Split-and-Merge/>

Esempio di relata

- RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
 - CERTIFICATA
 - ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
- **Io sottoscritto Avv. _____ del foro di _____ (cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), con studio in Via _____, _____ (____), (P.iva _____), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA],], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, **firmata digitalmente**, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, *così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48* [alternativamente] rilasciata a **marginè\in calce dell'atto _____** (INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) **nell'ambito del procedimento di cui infra** (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTEDELEGA)
 - **NOTIFICO****
- ad ogni effetto di legge **copia informatica dell'allegato atto (es ricorso depositato telematicamente in data ____ + decreto ingiuntivo n. ____ depositato in data _____), firmato digitalmente**, a [DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall'indice PP.AA. consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>

- **DICHIARO**

- **che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento**
- [INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

- **ATTESTO**

- **ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la copia informatica l'atto _____ ((es ricorso depositato telematicamente in data ____ + decreto ingiuntivo n. ____ depositato in data _____), (FILE DENOMINATO _____), composto da complessive n. _ pagine, firmata digitalmente* (*facoltativo), allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione e da me estratta in via telematica, è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra ed è da ritenersi, pertanto, equivalente all'originale ai sensi delle citate norme.**
- **Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo nome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i**
- **atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL'ATTO / PROVVEDIMENTO)**
- **Procura alle liti (eventuale)**
- Rimini lì (INSERIRE DATA)
- Documento firmato digitalmente

Avv _____

- **Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordarsi di sottoscriverla, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.**
- **A questo punto si avranno tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.**

NOTIFICA VIA PEC di COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

- In estrema sintesi qualora vogliamo notificare via pec una **COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO** al messaggio PEC dovrà allegarsi:
- 1) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO TRATTA DAL FASCICOLO INFORMATICO O QUELLA ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLA CANCELLERIA;
- 2) la relata di notifica, contenente l'attestazione di conformità dell'atto\i medesimi, firmata\i digitalmente;
- 3) la procura (di regola) non necessaria perché risulta già agli atti del procedimento.

Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:

- 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che nell'INIPEC
- 2) che l'indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei [pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94](#) e quindi lo stesso che avrai indicato nella relata di notifica
- 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e quindi non dovrai mai utilizzare il campo "CC"
- 4) di inserire nell'oggetto esattamente questa frase: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto
- 5) di allegare alla PEC:
 - a) la copia informatica del documento\i informatico\i che si vuole notificare;
 - b) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;
 - c) eventuale – la scansione della procura alle liti, firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;
- 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella **COMPLETA**.
- A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e consegna le quali, ti ricordo, **DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI' COME RICEVUTE: IN DIGITALE**

ATTI NOTIFICABILI VIA PEC

I duplicati informatici



DUPLICATO INFORMATICO
(art. 23 bis comma 1 CAD)

- Dal marzo 2015 è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it) o mediante l'utilizzo dei servizi di consultazione messi a disposizione da altri PDA (lextel, Giuffrè, ecc. ecc.) oltre che le **copie informatiche** anche i **duplicati informatici** -
- Entrambi i file sono UTILIZZABILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC ma differenza fondamentale **i duplicati non necessitano di attestazione di conformità e non andranno in nessun modo firmati digitalmente perché altrimenti si altererebbe il file.**
- Per il procedimento di corretta estrazione del duplicato informatico vedasi:

<http://maurizio reale.it/estrarre-il-duplicato-informatico-dal-portale-dei-servizi-telematici-ai-fini-della-notifica-pec-o-del-deposito-telematico>

Valore dei duplicati informatici

- Ai sensi dell' art. 23 bis, co. 1, CAD:
- **“I duplicati informatici hanno lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono estratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71”.**
- Il fatto che detti file si trovino come tali rubricati sul sito ufficiale del Ministero non possono che essere estratti secondo le regole tecniche dettate nel CAD e nei provvedimenti indicati nell'art. 71 del CAD stesso
.

- I duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, sono originali informatici che nel PCT troviamo di regola sotto forma di file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc ed utilizzare per le notifiche telematiche.
-
- A differenza delle copie estratte dal fascicolo telematico, i duplicati non presentano la caratteristica “cocardina” - che riporta in formato grafico l’indicazione del/i soggetto/i sottoscrittore, né il numero di ruolo o il numero di repertorio o di cronologico (ad esempio numero di sentenza o di decreto ingiuntivo)- ma contengono normalmente il “Pannello firma” nel quale sono riportati i dati della firma digitale apposta.

- I DUPLICATI sono file (di regola) con estensione .pdf (se sottoscritti in formato PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES) che si notificano senza necessità dell'attestazione di conformità.
- **Art. 5 del** d.p.c.m. 13/11/14 non parla neppure delle attestazioni di conformità in riferimento al duplicato informatico limitandosi a richiamare l'art. 23 bis, comma 1, del CAD.

- L'impronta di *l'hash* che viene riportata sul sito del Ministero accanto alla possibilità di estrarre il duplicato e la copia informatica si riferisce proprio al duplicato informatico
- L' **utilità per il notificante** può essere quella verificare (ovviamente prima della notifica) che non vi siano stati errori di scaricamento e che il duplicato sia effettivamente tale, confrontando *l'hash* (da calcolare mediante l'algoritmo MD5) del *file* scaricato (come duplicato) e presente all'interno del proprio computer con *l'hash* generato dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero: se i codici sono identici significa che lo sono anche i *file*.
- L'**utilità per il ricevente la notifica** di un duplicato è quello che confrontando *l'hash* (da calcolare mediante l'algoritmo MD5) del *file* allegato alla notifica (come duplicato) con quello che si trova generato dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero ha la possibilità di verificare se trattasi effettivamente di duplicato

E nel caso in cui non vi sia alcun pannello di firma sul duplicato?

- E' possibile trovare negli archivi del PCT (polisweb) duplicati informatici che sono stati caricati come tali (e ne è possibile conseguentemente eseguire il download) ma che altro non sono che la scansione del provvedimento qualche volta scritto di pugno dal Giudice altre volte la scansione del provvedimento scritto con gli usuali redattori (non sono sottoscritti digitalmente da nessuno) oppure la scansione dell'atto introduttivo depositato "cartaceo" e scansionato e caricato dalla Cancelleria

I SOSTENITORI DELLA TESI MAGGIORITARIA MENO RIGOROSA

- Secondo la maggioranza degli Autori questa “anomalia” non escluderebbe per detti file la loro natura di duplicato e quindi li considerano come tali (e li utilizzano per i depositi e per le notifiche via pec) a prescindere dalla firma digitale ad essi associata

Avv. Arcella

<https://avvocatotelematico.wordpress.com//?s=duplicat&search=Vai>

Avv. Minardi

<http://www.lexform.it/aggiornamenti/la-notifica-del-duplicato-informatico-originato-dalla-scansione-dopo-la-legge-1322015/>

Avv. Minazzi <http://www.francescominazzi.net/duplicati-informatici-e-copie-nel-pct-quando-serve-lattestazione-di-conformita/>

Queste in estrema sintesi argomentazioni dei sostenitori di questa tesi

- l'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012, stabilisce che la copia per immagine di un atto o di un provvedimento equivale all'originale qualora sia inserita *sic et* nel fascicolo informatico, **anche senza firma del cancelliere**, ovvero trasmessa in allegato ad una comunicazione telematica del procedimento
- i soggetti di cui al comma 9-bis sono autorizzati ad estrarre duplicati e copie delle suddette copie per immagine che, nel caso delle copie, equivalgono all'originale, ove ne sia attestata la conformità;
- la norma non prevede che l'ottenimento del duplicato sia subordinato alla natura originariamente informatica del *file* e alla sua sottoscrizione con firma avanzata.

La tesi piu rigorosa:

- Tecnicamente, dal fascicolo informatico è possibile scaricare duplicati di *file* non sottoscritti digitalmente e frutto di scansione;
- nel momento in cui il sistema genera un duplicato informatico di atti e/o documenti che non sono stati depositati come originali informatici, il relativo duplicato informatico ha lo stesso valore legale di una semplice copia e per acquisirne uno diverso ne deve essere attestata la conformità in relata;
- da un punto di vista tecnico informatico, il duplicato di un *file* è un *file* identico al precedente e dunque avente la stessa sequenza di *bit*, da un punto di vista giuridico se l'oggetto di cui trattasi è un documento il suo valore legale e la sua valenza in quanto duplicato informatico (equivalente all'originale senza necessità di attestazione di conformità) è tale soltanto se tratto da un originale informatico sottoscritto;
- tutte le volte che viene scaricato un duplicato informatico di un atto presente nel fascicolo del procedimento che non sia un originale informatico sia in senso tecnico che in senso giuridico, l'oggetto che si ottiene (sebbene denominato duplicato informatico) è in realtà una copia informatica e necessita, per acquisire valore legale, di un'attestazione di conformità apposta con le modalità previste dalla normativa vigente

Fac-simile relata duplicato informatico

RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA

ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. _____** del foro di Rimini (cod. fisc. _____), con studio in Via _____, (47923) Rimini (RN), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., rilasciata a margine\in calce dell'atto _____ (INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) nell'ambito del procedimento di cui infra

- **NOTIFICO**

- ad ogni effetto di legge unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, gli allegati documenti informatici:
- (BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO o ATTI\provvedimenti) (es. ricorso depositato in data ____ decreto fissazione udienza del _____), (inserire denominazione FILE es. ricorso.pdf.p7m - decreto_fissazione_udienza_pdf)
- (ove necessaria) procura alle liti (inserire denominazione FILE es. procura_liti_pdf.p7m)

- **estratti come duplicati** dai registri informatici del Tribunale sotto indicato a [DATI DEL DESTINATARIO – *NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE* (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale)] **all'indirizzo di posta elettronica** [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] **estratto**[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
 - dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
 - dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
 - dall'indice PP.AA. consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
 - dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>

• **DICHIARO**

- **che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento** [INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]
- **Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo mome.cognome@ordineavvocatirimini.it , iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE).**
- Rimini lì (INSERIRE DATA) Avv _____
- Documento firmato digitalmente

- **Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordarsi di sottoscriverla, mediante il dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.**
- **A questo punto si avranno a disposizione tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.**

NOTIFICA VIA PEC del DUPLICATO INFORMATICO

- In estrema sintesi qualora vogliamo notificare via pec un **DUPLICATO INFORMATICO** al messaggio PEC dovrà allegarsi:
- 1) **IL\I DUPLICATO\I INFORMATICO\I ESTRATTI\O DAL FASCICOLO INFORMATICO senza apposizione di alcuna firma da parte dell'avvocato notificatore.**

Posso lasciare la denominazione del file così come è stato estratto (es. 5798412.pdf) oppure posso anche rinominarlo (es. Sentenza_Trib_RN_666.2015) posto che in nome file così modificato non va ad alterare né la firma né l'impronta di hash). Per la conferma visitare il sito: <http://apps.dirittopratico.it/impronta.html#> e procedere alla verifica della identità tra il file originario del duplicato e quello rinominato

- 2) la relata di notifica firmata digitalmente;
- 3) la procura (di regola) non necessaria perché risulta già agli atti del procedimento.

Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC, ricordandoti:

- 1) che la casella PEC dalla quale deve essere inviata la tua notifica deve essere quella da te comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, presente sia nel REGINDE che nell'INIPEC
- 2) che l'indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno dei [pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94](#) e quindi lo stesso che avrai indicato nella relata di notifica
- 3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e quindi non dovrai mai utilizzare il campo "CC"
- 4) di inserire nell'oggetto esattamente questa frase: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"- Il corpo del messaggio può anche essere lasciato vuoto
- 5) di allegare alla PEC:
 - a) il duplicato – i duplicati informatici degli atti e/o provvedimenti che si vuole notificare, NO FIRMA AVVOCATO NOTIFICATORE – POSSIBILE RINOMINARE FILES;
 - b) La relata di notifica firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;
 - c) eventuale – la scansione della procura alle liti, firmata digitalmente con firma Cades-bes o Pades-bes;
- 6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella COMPLETA.
- A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI' COME RICEVUTE: IN DIGITALE

LA RELATA DI NOTIFICA

- Dovrà essere un **documento informatico** (NO SCANSIONI DEL CARTACEO). In pratica un PDF creato con un elaboratore di testo (es. Word, Libre Office), esportato in PDF e firmato digitalmente
- Avrà un **contenuto minimo essenziale**, tassativamente indicato dalla legge (simile ad una relata tradizionale degli Ufficiali Giudiziari, o meglio ad una relata di una notifica in proprio dell'avvocato)

LA RELATA DI NOTIFICA

Requisiti essenziali:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) il nome e cognome (o la denominazione e ragione sociale) ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- c) il nome e cognome (o la denominazione e ragione sociale) del destinatario;
- d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

Contenuto “minimo” della relata

RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv _____ del foro di _____ (cod. fisc. _____), con studio in Via _____ n (47923) Rimini (RN), (P.iva _____), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRESIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013]

[alternativamente] rilasciata a margine\in calce dell'atto _____, (INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) rilasciata nell'ambito del procedimento di cui infra (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTEDELEGA)

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto (BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO), firmato digitalmente, a [DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;
- [REGISTRO PP.AA](http://pst.giustizia.it/PST/) consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>
- dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>
- **Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo nome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i**
- **atto / provvedimento** (DESCRIZIONE DELL'ATTO / PROVVEDIMENTO)
- **Procura alle liti (eventuale)**

Rimini lì (INSERIRE DATA)

Documento firmato digitalmente

Avv. _____

LA RELATA DI NOTIFICA

Requisiti eventuali:

Potrà avere contenuti eventuali ma altrettanto obbligatori secondo le circostanze, come:

- indicazione del procedimento e del relativo Ufficio (giudice, sezione e ruolo), se già incardinato ;
- attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (cartacei) oppure tratti dal fascicolo informatico.

contenuto eventuale

(EVENTUALE) se in corso di procedimento, da aggiungere la seguente dichiarazione

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento

[INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

(EVENTUALE) se il documento notificato è stato scansionato da una copia autentica cartacea, si deve riportare la seguente attestazione di conformità

- **ATTESTO**

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la/e copia/e informatica/e per immagine del _____ (DESCRIVERE L'ATTO\provvedimento), (FILE DENOMINATO _____), composto da complessive n. _ pagine, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione, é/sono conformi all'originale analogico/alla copia autentica analogica in possesso del sottoscritto difensore.

- (EVENTUALE) se il documento notificato è stato estratto dal fascicolo informatico della causa si deve riportare la seguente attestazione di conformità

- **ATTESTO**

- ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la copia informatica l'atto _____ (DESCRIVERE L'ATTO), (FILE DENOMINATO _____), composto da complessive n. _ pagine, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione e da me estratta in via telematica, è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra ed è da ritenersi, pertanto, equivalente all'originale ai sensi delle citate norme.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo nome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i

- **atto / provvedimento** (DESCRIZIONE DELL'ATTO / PROVVEDIMENTO)
- **Procura alle liti (eventuale)**

Rimini lì (INSERIRE DATA)

- **Documento firmato digitalmente**

Avv. _____

LA RELATA DI NOTIFICA COMPLETA

•ESEMPIO DI RELATA DI NOTIFICA “COMPLETA”

•RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA

•CERTIFICATA

•ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

•lo sottoscritto Avv. _____ del foro di _____ (cod. fisc. _____), con studio in Via _____ n. _____, (47923) Rimini (RN), (P.iva _____), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, firmata digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013]

• [alternativamente] rilasciata a margine\in calce dell'atto _____ (INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) rilasciata nell'ambito del procedimento di cui infra (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTEDELEGA)

•NOTIFICO

•ad ogni effetto di legge l'allegato atto (BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO), firmato digitalmente, a [DATI DEL DESTINATARIO – NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

•dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

•dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;

•dall'indice PP.AA. consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>;

•dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>

•- SEGUE -

(EVENTUALE) se in corso di procedimento, da aggiungere la seguente dichiarazione

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento

[INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

(EVENTUALE) se il documento notificato è stato scansionato da una copia autentica cartacea, si deve riportare la seguente attestazione di conformità

• ATTESTO

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la/e copia/e informatica/e per immagine del _____ (DESCRIVERE L'ATTO\provvedimento), (FILE DENOMINATO _____), composto da complessive n. _ pagine, *firmata digitalmente* (*facoltativo)*, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione, è/sono conformi all'originale analogico/alla copia autentica analogica in possesso del sottoscritto difensore.
- (EVENTUALE) se il documento notificato è stato estratto dal fascicolo informatico della causa si deve riportare la seguente attestazione di conformità

• ATTESTO

- ai sensi degli artt. 16-bis comma 9 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art 52 D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012 n. 221, come modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, che la copia informatica l'atto _____ (DESCRIVERE L'ATTO), (FILE DENOMINATO _____), composto da complessive n. _ pagine, *firmata digitalmente* (*facoltativo)*, allegata/e al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione e da me estratta in via telematica, è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico della causa di cui sopra ed è da ritenersi, pertanto, equivalente all'originale ai sensi delle citate norme.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo nome.cognome

Nome.cognome@ordineavvocatirimini.it, iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i

- atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL'ATTO / PROVVEDIMENTO)
- Procura alle liti (eventuale)


Rimini lì (INSERIRE DATA)

Avv. _____

- Documento firmato digitalmente

La relata di notifica va sempre firmata digitalmente

- Una volta ultimata, la relata di notificazione, trasformata in PDF-testo, prima di essere allegata alla PEC deve essere "firmata" con una FIRMA DIGITALE (in formato cades-bes o pades-bes)



PREPARAZIONE DELLA PEC

A questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC:

- Controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC indicato al Re.Gin.De tramite l'Ordine
- Inserendo l'indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata
- Allegando tutti i file firmati (estensione .p7m o firma Pades) e quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti (esempio precetto oltre al titolo) e procura (se utilizzata per la prima volta)
- Inserendo **obbligatoriamente** nell'oggetto del messaggio il testo: **“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”**.
- E' possibile** di seguito aggiungere il nome delle parti e\o una breve descrizione della natura dell'atto notificato e ciò al fine agevolare l'archiviazione delle pec di accettazione e consegna.

PREPARAZIONE DELLA PEC

Contenuto non obbligatorio da inserire nel messaggio di testo

Nell'Oggetto: "Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994" – PARTI: Tizio contro Caio

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

Si vedano i seguenti allegati:

- a) Atto di ..., firmato in formato pdf-testo e firmato digitalmente;
- b) Procura alle liti, firmata analogicamente/digitalmente
- c) atto\provvedimento inserito nel fascicolo informativo in pdf e firmato digitalmente
- d) Relata di notifica, firmata digitalmente.

L'atto o gli atti notificati, sopra indicati, sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

In caso di difficoltà a visualizzare i file in allegato con estensione .p7m (il cui invio è imposto dalla normativa vigente), si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Distinti saluti.

Avv. _____

L'INVIO DELLA NOTIFICA

Verificato tutto ciò, possiamo ora spedire il messaggio PEC ed attendere (in caso di esito positivo) due ricevute:

- di **accettazione** del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC)
- di **consegna** emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo completo (solitamente è completa di default, cioè contiene al suo interno il messaggio spedito e tutti gli allegati).

Si può effettuare una prova pratica auto-inviandosi una PEC e verificando che nel messaggio di consegna vi sia in allegato esattamente ciò che si è inviato.

LA CONSERVAZIONE E DEPOSITO TELEMATICO DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA

- La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l'uso diretto e per la verifica successiva della regolarità del procedimento
- Non basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del nostro "client" di posta, sebbene il gestore sia tenuto a conservarla per 30 mesi
- È consigliabile salvarla anche in un file autonomo sul disco fisso del nostro PC, dove possibilmente si effettui periodicamente un backup dei dati.

NB. In caso di contestazione solo il file della ricevuta di consegna completa generata dal gestore della PEC del destinatario è la prova della notifica e la legge non ammette sucedanei

LA CONSERVAZIONE E DEPOSITO TELEMATICO DELLA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA

- È consigliabile creare una cartella della pratica denominata “Notifiche” in cui salvare l’invio della PEC e la ricevute di accettazione e consegna.
- I file sono generalmente in formato “.msg” o “.eml”, i quali da poco sono tra i formati depositabili nel Processo Telematico.
- Depositando telematicamente una “memoria generica” che altro non è che un semplice atto dove si indica ciò che si sta depositando in allegato, si può - ed in alcuni casi si deve - **depositare la prova della avvenuta notifica di un atto a mezzo PEC**, che deve contenere, come atto principale (la suddetta nota di deposito –che si utilizzerà sempre quando si è notificata la copia informatica di un documento analogico- o il documento informatico\copia informatica\duplicato informatico notificato) e come allegati generici le ricevute accettazione e consegna

LA CONSERVAZIONE E DEPOSITO TELEMATICO DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA

- Il già citato **Articolo 19 bis** delle nuove specifiche tecniche previste dal **D.M. 44/2011**, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in 30 aprile 2014 ed entrate in vigore il 15 maggio 2014, precisa che la trasmissione (deposito) in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, delle legge n.53 del 21 gennaio 1994, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione.
- La ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa, così come disposto dall'art. 18 del DM 44/11 e firmata digitalmente dal gestore.

Requisiti della ricevuta

- Con il provvedimento della DGSIA del 16/4/2014 le ricevute di accettazione in formato “eml” o “msg”, che devono recare la **firma digitale del gestore della p.e.c. stessa.**
- L’art. 9 del DPR 68/2005 prevede infatti che *“Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17” (comma 1)* e che *“La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17” (comma 2).*

CONSEGNA: T. P. BSK - Messaggio (Testo normale)

Rispondi Rispondi inoltro a tutti Elimina Sposta nella cartella Crea regola Altre azioni Blocca mittente Attendibile Elenchi indirizzi attendibili Categorizza Completa Segna come da leggere Trova Elementi correlati Seleziona

Da: posta-certificata@pec.aruba.it Inviato: martedì 22/04/2014 10:25
 A: n. r. l. z. la@pec.it
 Cc:
 Oggetto: CONSEGNA: T. P. BSK
 Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio datacert.xml postacert.eml (18,4 KB)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a info@la.brescia.com "posta certificata" --

Il giorno 22/04/2014 alle ore 10:25:06 (+0200) il messaggio con Oggetto "TURCHI BSK" inviato da ru.lant@pec.it ed indirizzato a info@la.brescia.com è stato correttamente consegnato al destinatario.
 Identificativo del messaggio: opec275.20140422102458.32271.07.2.18@pec.aruba.it
 Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
 L'allegato datacert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>




LA PROVA CARTACEA DELLA NOTIFICA

La stampa di una ricevuta di consegna è, in termini informatici, priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.

•L'art. 9 comma I bis della legge 53/1994 però autorizza l'avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica **«qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche»**. Per esempio se si deve dare la prova all'Ufficiale Giudiziario della notifica di un precetto si può far riferimento al già citato articolo, così come se si deve provare una notifica dinanzi al Giudice di Pace, così come se si deve provare una notifica di un ricorso\controricorso dinanzi alla S.C. di Cassazione oppure trascrivere in conservatoria una domanda giudiziale (la c.d. "copia uso trascrizione").

A tal fine sarà necessario stampare:

- 1) il messaggio PEC di invio della notificazione
- 2) tutti gli atti allegati (atto/i notificato/i e relativi allegati)
- 3) la ricevuta di accettazione della PEC
- 4) la/e ricevuta/e di consegna



L'art. 9, 1bis e 1ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

- **L'avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su carta l'intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.**

Come attestare la conformità I MODALITÀ

- **L'ATTESTAZIONE VA INSERITA IN CALCE ALLA COPIA (CARTACEA, quindi previa stampa) DELLA RICEVUTA COMPLETA DI INVIO DEL MESSAGGIO PEC, IN CALCE ALLA COPIA (CARTACEA) DI TUTTI GLI ALLEGATI CONTENUTI NEL MESSAGGIO PEC (QUINDI NECESSARIAMNETE DELLA RELATA, DELL'ATTO CHE SI È NOTIFICATO E DELLA EVENTUALE PROCURA), IN CALCE ALLA COPIA (CARTACEA) DELLA RICEVUTA COMPLETA DI ACCETTAZIONE ED IN CALCE ALLA COPIA (CARTACEA) DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA COMPLETA.**

Fac simile modello di attestazione

- **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di Rimini, cod.fisc. _____ 294A, procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____ ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1 bis ed 1 ter, della L. 53/94 e successive modifiche ed integrazioni e 16 undecies, comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 221/212 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 23, *comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*

- **ATTESTA**


- che il presente atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale e informatico da cui è stato estratto.

- Rimini lì

- Avv. _____

- ***Firma autografa dell'Avvocato***

timbro



II MODALITÀ

- **Alternativamente all'attestazione singola come sopra descritta è possibile predisporre una attestazione unica che potrà avrà il seguente tenere (tratta dal sito dell'Avv. Roberto Arcella – avvocati telematici Napoli).**

- **ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA**
- **DELL'ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.**

- Il sottoscritto avvocato _____ del Foro di Rimini, cod.fisc. _____, procuratore di (indicazione del CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X), in forza di procura alle liti rilasciata in data _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1 bis ed 1 ter, della L. 53/94 e dell'art. 16 undecies, comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 221/212 e successive modifiche ed integrazioni

- **ATTESTA**

- che l'antescritto atto, composto da complessive n. ___ pagine, compresa la presente, è copia conforme, in formato analogico, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio
- in data: gg/mm/aaaa
- alle ore: hh:mm
- di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella p.e.c.: andrea.deangeli@ordineavvocatirimini.it
- alla casella di posta elettronica certificata:
- xxxxxxxxxxxx@zzzzzz.com
- ed è composto da:
- **Copia dell'atto notificato (es. atto di citazione) sottoscritto digitalmente pdf.p7m**
- **Procura ad litem sottoscritta digitalmente – pdf.p7m**
- **Relata di notifica sottoscritta digitalmente – relata di notifica.pdf.p7m**
- **Stampa del messaggio pec di invio con ricevuta completa ex art. 18, comma VI, del D.M. 44/2011**
- **Stampa della ricevuta di accettazione con ricevuta completa ex art. 18, comma VI, del D.M. 44/2011**
- **Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna con ricevuta completa ex art. 18, comma VI, del D.M. 44/2011.**
- Rimini lì
- **Firma autografa dell'Avvocato**

Avv. _____

- Sarà sufficiente unire (“pinzare”) detta attestazione alla fine del fascicoletto ottenuto dalla collazione dell’atto notificato + procura (se c’è) + relata + messaggio di invio + accettazione + RAC; sempre prudente apporre in “stile Cancelliere”, dei timbri di congiunzione tra i vari fogli.

IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Non sempre la notifica via PEC va a buon fine nonostante l'indirizzo sia stato trovato in uno dei registri pubblici previsti dalla legge:

- **INDIRIZZO SCONOSCIUTO**

Se il titolare (colposamente o dolosamente) smette di pagare o non rinnova il proprio canone per l'indirizzo PEC

Il messaggio che si genererà non sarà di perfezionamento della notifica e si dovrà rinnovare secondo i criteri tradizionali

- **POSTA PIENA**

Se il titolare (colposamente o dolosamente) ha così tanti messaggi PEC non scaricati che la posta è satura.

- Il messaggio che si genererà non sarà di perfezionamento della notifica ma di "mancata consegna" e si dovrà rinnovare la stessa secondo i criteri tradizionali; ma se la ricevuta di accettazione è pervenuta entro le ore 21 del giorno di scadenza il notificante potrà, previa diligente ripresa del procedimento notificatorio (vedasi sul punto M. Minardi in <http://www.lexform.it/aggiornamenti/oneri-del-notificante-in-caso-di-mancato-perfezionamento-della-notifica-a-mezzo-pec/>), potrà chiedere di essere rimesso in termini perché entro il termine di scadenza ha tempestivamente e correttamente notificato (e può provarlo attraverso la produzione della medesima ricevuta di accettazione) ma la notifica non è andata a buon fine per causa a lui non imputabile.

IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA




Figura 5 - Avviso di Mancata Consegna